

ACCORDO TRANSITORIO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DELLE AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO DEL SETTORE
CALZE E MAGLIE - CONFEZIONI IN SERIE - PELLETTERIA - LAVAN-
DERIE, DELLA PROVINCIA DI MODENA

-----0-----

Premesso che i C.C.N.L. attualmente in vigore, validi per i dipendenti delle aziende industriali dei settori dell'abbigliamento, non riguardano le aziende artigiane, così come previsto dall'accordo quadro interconfederale stipulato nel febbraio 1964; considerato, che dalla attuale carenza contrattuale per le aziende artigiane del settore, al momento della stipula del C.C.N.L. valido per i dipendenti delle aziende artigiane dell'abbigliamento, intercorrerà un periodo di tempo non definito e che senza una regolamentazione transitoria si rischierebbe il determinarsi di forti scompensi salariali e normativi fra lavoratori dipendenti da aziende artigiane rispetto a quelli dipendenti dall'industria, si conviene sulla stipula del seguente accordo transitorio provinciale:

- fuori nelle 850?
- secondo esame art. 2 o merito art. 3?
- solo abbinati retteri o tutto l'abbigliamento femminile?
- centri luti.

Art. 1

A tutti i lavoratori, operai e apprendisti, intermedi e impiegati, dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento del settore calze e maglie - confezioni in serie - pelletteria - lavanderia, aventi i requisiti previsti dalla legge n. 860, verrà esteso il trattamento economico indicato nelle allegate tabelle.-

*anche nel
abbigliamento
in alcuni
settori.*

Nel trattamento ai dipendenti delle aziende vanno pure compresi tutti i contenuti economici normativi (ferie, gratifica natalizia, anzianità, ecc.) allegati al presente accordo.-



Art. 2

Le parti si impegnano a portare avanti l'iniziativa per la stipula del C.C.N.L. tra le Confederazioni degli Artigiani e le Confederazioni dei Lavoratori.-

Qualora tale trattativa non si avviasse dopo la stipula del C.C.N.L. valevole per l'industria, le parti si impegnano ad incontrarsi per discutere un nuovo assetto provvisorio.-

Art. 3

In caso di stipulazione del C.C.N.L. valevole per i dipendenti da aziende artigiane aventi i requisiti della legge 860 dei settori dell'abbigliamento e tessili, verrà automaticamente applicato, fatte salve le condizioni di migliore favore in atto.-

Art.4

Il presente accordo decorre dal 1^o novembre 1967 e scadrà con l'entrata in vigore del contratto riguardante il settore artigiano o in mancanza di esso, con il nuovo assetto transitorio indicato al punto 2 del presente accordo.-

quale scadenza?



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

